

# Sulle aziende in house resta il giudizio contabile

di **Massimiliano Atelli**

**C**onsiderato il dibattito accesosi a seguito dell'ordinanza 11983/2017 delle Sezioni unite della Cassazione civile riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti sulle società in house, appare opportuno fissare alcuni punti per evitare letture frettolose e imprecise della decisione dei giudici di Piazza Cavour.

È bene chiarire anzitutto che nell'ordinanza le Sezioni unite non hanno detto affatto che non c'è giurisdizione della Corte dei conti sulle società in house. Del resto, specie dopo l'entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto legislativo 175/2016, una simile conclusione sarebbe clamorosamente contraddittoria non solo rispetto all'indirizzo fatto proprio dalle stesse Sezioni unite (a partire dalla sentenza 26283/2013), ma anche antistorica, considerato che proprio su questo indirizzo l'articolo 12 si basa, per ciò che attiene all'in house.

Il ragionamento delle Sezioni unite è invece un altro. Richiamando un precedente relativo a Ferrovie dello Stato Spa (n. 1159/2015), le Sezioni unite hanno infatti

confermato - anche per Ferrovie Sud Est Srl (gerente il servizio di trasporto ferroviario in Puglia, per effetto di un subentro a gestioni commissariali governative istituite dopo il riscatto da parte dello Stato di concessioni già gestite da privati) - che la fisionomia dell'impresa ferroviaria delineata dal legislatore interno, in conformità al diritto Ue, è contrassegnato dall'indipendenza e dall'autonomia, dall'apertura al libero mercato e dall'adozione del modello



## In house

● Il termine affidamenti in house (o in house providing) indica l'ipotesi in cui il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, invece di affidare all'esterno determinate prestazioni, provvede in proprio, e cioè all'interno, attribuendo l'appalto o il servizio ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento senza gara.

privatistico, che non ne consentono la riconducibilità all'ente pubblico o anche alla società in house.

Detto altrimenti, per le Sezioni unite non c'è giurisdizione della Corte dei conti perché l'impresa ferroviaria (per come delineata dal legislatore interno, in conformità al diritto Ue) non può essere una società in house.

Questo è il punto critico vero della decisione delle Sezioni unite. Che apre, evidentemente, almeno due questioni importanti: per un verso, il rischio di un approccio "categoriale" o "tipologico" (cioè in funzione dello specifico tipo di attività svolta dalla società che finisce volta per volta nel mirino di una Procura della Corte dei conti) nella verifica di soggezione o meno di un organismo societario alla giurisdizione contabile; per altro verso, e qui gli effetti di una simile decisione rischiano di essere perfino "di sistema" (andando, cioè, ben oltre il tema del danno erariale), non ammettere l'in house con riguardo alle imprese ferroviarie pone un'ipoteca sui futuri affidamenti nel settore e, anche, sulla tenuta di quelli, di tipo diretto, oggi in essere.

*Magistrato della Corte dei conti*